



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 9<br/>del 03.07.2023</b> | <b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243 – BIS DEL D. LGS. N. 267/2000).</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **03** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:39** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione ordinaria e pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

| N.                                                                                           | Cognome e nome                | Qualifica                  | Presente (SI- NO) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1                                                                                            | MIRARCHI Vincenzo             | SINDACO                    | SI                |
| 2                                                                                            | BATTAGLIA Marziale            | VICE-SINDACO               | SI                |
| 3                                                                                            | AUGUSTO Saverio               | Consigliere                | SI                |
| 4                                                                                            | BEVIVINO Alberto              | Consigliere                | NO                |
| 5                                                                                            | BONELLI Gessica               | ASSESSORE                  | SI                |
| 6                                                                                            | PROCOPIO Marziale             | Consigliere                | NO                |
| 7                                                                                            | CAMPANELLA Giuseppe Cristiano | Consigliere                | SI                |
| 8                                                                                            | ELIA Emanuela                 | Consigliere                | NO                |
| 9                                                                                            | MAIUOLO Daniele               | Consigliere                | SI                |
| 10                                                                                           | PIRRITANO Salvatore           | Consigliere                | SI                |
| 11                                                                                           | SCICCHITANO Gennaro           | Consigliere                | SI                |
| Consiglieri assegnati n. 10 oltre il Sindaco<br>Consiglieri in carica n. 10 oltre il Sindaco |                               | Presenti n. 8 Assenti n. 3 |                   |

**Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Samuela Egiziano**, che provvede alla redazione del presente verbale.

**Presiede** la seduta il **Presidente del Consiglio, Sig. Giuseppe Cristiano Campanella** il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- con deliberazione n. 2 del 5 aprile 2023, immediatamente esecutiva, pubblicata in pari data, questo Consiglio comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 – bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
- l'Ente ha provveduto alla redazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale secondo le forme previste dal TUEL ed in ossequio alle indicazioni fornite dalla Corte dei conti (con particolare riferimento alla Delib. n. 5/2018 della Sezione Autonomie), allegato alla presente, quale strumento che consentirà il superamento delle criticità economico – finanziarie;

**Valutato** il contenuto del piano, costituito dalla relazione di accompagnamento, dal foglio di calcolo connesso e dagli altri documenti allegati;

**Ritenuto che** il piano sia sostenibile ed efficace rispetto allo scopo;

### **Preso atto che:**

- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni – detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché ad un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
- qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non

indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

**Richiamato** l'art. 243 – bis del TUEL, di seguito interamente trascritto:

*“Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*

*1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*

*(comma così modificato dall'art. 3, comma 3, legge n. 68 del 2014)*

*2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.*

*3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.*

*4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.*

*5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.*

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

| Rapporto passività/impegni di cui al titolo I                                                                                      | Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fino al 20 per cento                                                                                                               | 4 anni                                                           |
| Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento                                                                                   | 10 anni                                                          |
| Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti                                              | 15 anni                                                          |
| Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni | 20 anni                                                          |

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali

*mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.*

*7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.*

*7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

*7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.*

*8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

*a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

*b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;*

*c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*

*d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;*

*e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*

*f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*

*g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione*

vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 436, legge n. 232 del 2016)

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

*d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.*

*9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente [...]"*;

**Verificato che** il piano redatto:

- tiene conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate, consistenti nella presenza di ingenti debiti fuori bilancio;
- contiene la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei debiti fuori bilancio da gestire tramite la procedura in discorso, per un importo individuato in € 2.010.264,68;

**Preso atto** di quanto riportato nell'allegata relazione di accompagnamento al piano;

**Considerato che:**

- il piano prevede altresì la restituzione decennale del fondo di rotazione di cui all'art. 243 – ter del TUEL, per un importo di € 423.000;
- in ossequio a quanto previsto dall'art. 243 – bis, comma 5 – bis, del TUEL, indica una durata di 5 anni, dal 2023 al 2027;
- individua, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo di 5 anni, a partire da quello in corso;
- indica, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

**Visto**, altresì, l'art. 243 – ter del TUEL, di seguito riportato:

*“Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), legge n. 213 del 2012)*

*1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”.*

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.”;

**Visto** l'art. 243-quater del TUEL, di seguito riportato:

“Art. 243-quater. *Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, di diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.”;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Dato atto che**, ad oggi, non è ancora scaduto il termine perentorio di 90 giorni, previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), decorrente dal 5 aprile 2023, data di esecutività della deliberazione n. 2 del 5 aprile 2023 di ricorso alla procedura di riequilibrio e, pertanto, il Consiglio Comunale è facoltizzato a deliberare l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

**Acquisiti** agli atti:

- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere contrario dell'organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

*Processo verbale: Introduce il Sindaco dicendo che uno dei termini da rispettare è quello dei novanta giorni (dalla delibera di adesione al piano di riequilibrio). Il piano di riequilibrio è stato redatto con il supporto dello Studio Cuzzola. Il Sindaco afferma che con ritardo il revisore dei conti ha dato parere contrario, con motivazioni poco fondate, controdedotte dal Responsabile (finanziario). Le motivazioni riguardano il piano delle alienazioni – secondo il revisore – poco attendibili; al contrario, lo stesso comprende immobili molto appetibili. Il piano delle alienazioni, tra l'altro, ha avuto parere positivo dallo stesso revisore. Il Presidente del Consiglio invita altri consiglieri ad esprimersi. Interviene il consigliere Marziale Battaglia, il quale (ribadisce) quanto aveva già dichiarato in sede di adesione al piano di riequilibrio, ovvero la volontà dell'Amministrazione di evitare il dissesto. L'Amministrazione ha chiesto agli uffici di accertare la massa debitoria. Ci si è avvalsi dell'aiuto dello Studio Cuzzola, di fama nazionale, proprio per l'attendibilità di questo piano di riequilibrio, nel quale è stato inserito il complesso "Baiocco" e la trasformazione del diritto di superficie della zona PIP in diritto di proprietà. Il consigliere menziona i bandi per cui si è già dato mandato agli uffici ai fini della pubblicazione. Si tratta di un'operazione che va a tutelare sia la parte sociale, sia a garantire l'introito per coprire i debiti. "Con la trasformazione del diritto di superficie abbiamo già avuto varie disponibilità, e lo scopo che raggiunge l'Amministrazione è che, per coloro che non sono in regola con il pagamento dei canoni delle attività produttive, si interviene anche sui residui attivi. L'attendibilità delle entrate a sostegno del piano di riequilibrio, è denaro contante. Il fatto di aver previsto il piano (di riequilibrio) a 5 anni, dimostra l'attendibilità del piano stesso. Conosciamo bene tutti gli atti propedeutici all'approvazione di questo piano; avremmo gradito la presenza del revisore (in questa seduta), il quale emette parere in data 30 giugno, subito controdedotto dal Responsabile finanziario, in pari data, ed entrambi (i pareri) assunti in data odierna. Il revisore è stato oggi invitato a presiedere, ma*

*ha negato la disponibilità. Non si può, oggi, rititare questo punto, poiché quella di oggi è una data perentoria essendo in scadenza i 90 giorni. Alcuni dei creditori hanno già transato i propri crediti. Vi anticipiamo che gli altri creditori, i quali non hanno ancora risposto, possono aderire alle transazioni. Questa immediata immissione di liquidità consentirà al Comune di attivare la procedura transattiva con i rimanenti creditori, con conseguenti proposte di riduzione e/o rateizzazione del debito”. Propone, in qualità di assessore al bilancio, l’approvazione del piano, tenuto conto della professionalità dello studio Cuzzola, dell’ufficio Ragioneria e delle controdeduzioni del Responsabile finanziario, con la mancata presenza del revisore a controdedurre. “I debiti non sono stati generati da questa Amministrazione, ma ereditati, e con responsabilità li stiamo sanando. Sulla parte dei tributi, nel mese di gennaio, l’Unione dei Comuni del Versante Ionico ha approvato una nuova organizzazione dell’ufficio, con l’auspicio di una maggiore (capacità di) riscossione dei tributi”. Interviene il Responsabile finanziario, il quale afferma che il revisore ha consigliato di inviare la deliberazione di approvazione del piano (al Ministero e Corte dei Conti), pur avendo dato parere contrario. “Il Revisore parla di discrasie su cui lui stesso ha dato parere favorevole, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025. In ogni caso non c’è, ad oggi, alternativa. Il consiglio ha cercato di risanare il Comune, con un piano di riequilibrio la cui durata è stata desunta calcolando i tempi di vendita del patrimonio”. Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,*

## **DELIBERA**

- 1. Di approvare** tutte le premesse;
- 2. Di approvare** il totale della massa passiva da ripianare indicata nel piano, pari ad € 2.010.264,68;
- 3. Di approvare** e deliberare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l’allegato piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), della durata di 5 esercizi, compreso quello in corso (e, quindi, dal 2023 al 2027), nell’intero suo contenuto, comprensivo della relazione di accompagnamento, del foglio di calcolo (All. A) e degli allegati richiamati;
- 4. Di deliberare** l’accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 243-ter del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), nei limiti dell’importo massimo fissato in euro 300 per abitante, secondo le modalità ed i termini normativamente previsti in materia;
- 5. Di richiedere** l’anticipo immediato del 50%, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 960 della Legge di bilancio 2019;
- 6. Di inviare** entro 10 giorni dall’approvazione, la presente deliberazione, comprensiva di tutti gli allegati, alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria e al

Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;

7. **Di dare atto** che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente continuano ad essere sospese dalla data di deliberazione di ricorso al piano di riequilibrio fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione dello stesso;
8. **Di dare mandato** ai Responsabili degli uffici, ognuno per quanto di competenza, di porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
9. **Di dare mandato** al Segretario comunale di comunicare la presente deliberazione a tutti i Responsabili di servizi;
10. **Di dare mandato** agli uffici competenti di procedere alle forme di pubblicazione previste dalla norme dell'ordinamento.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi di legge,

### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000).



# COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



## IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243 – BIS DEL D. LGS. N. 267/2000)”** esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Isca sullo Ionio, 19.06.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Vincenzo Larocca

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

**PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE**

AI SENSI DEGLI ART. 243-BIS, 243-TER E 243-QUATER

D.LGS. 267/2000



REVISORE UNICO

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Verbale n. 11 del 30.06.2023

**OGGETTO: Parere sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis, 243-ter e 243-quater, D. Lgs n. 267/2000**

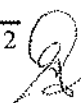
L'anno 2023, il giorno 30 del mese giugno il Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17.03.2022 presa visione della deliberazione del Consiglio comunale di adesione al piano di riequilibrio finanziario art. 243-bis D. Lgs n. 267/2000 e S.M.I., con la documentazione a corredo, per l'acquisizione del parere di competenza;

**Richiamati**

- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che *"Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*;
- il D.lgs. 267/2000 e smi;
- Il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014 118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella versione aggiornata 2019;

**Evidenziato che**

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- la predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel



medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;

### **Premesso che**

Il comune di Isca sullo Ionio, per quanto di conoscenza dello scrivente, non è destinatario di deliberazioni adottate dalla Corte dei conti.

Dal rendiconto del 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 25.05.2023 emerge un disavanzo di € 310.837,90

La consistenza dello squilibrio complessivo, derivante quasi esclusivamente da debiti fuori bilancio, non rende possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL, pertanto, si è deciso, con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 05.04.2023, il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, **con** richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.

L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della predetta delibera consiliare deve redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

### **1. Inquadramento preliminare del contesto dell'ente e della sua situazione economico - finanziaria**

#### **Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022**

### **2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario**

Si riportano di seguito le cause principali del suddetto disavanzo:

grave situazione finanziaria manifestatasi attraverso l'impossibilità di adempiere a molti pagamenti, a causa di debiti pregressi che generano continue procedure esecutive contro l'ente. Posizioni debitorie fuori bilancio che non hanno o hanno in parte copertura con i residui è più precisamente:

A) Debiti fuori bilancio (già compresi entro B) € 744.077,21;

B) Maggiori passività pregresse € 2.275.828,05;

C) Debiti correnti non pagati € 67.857,99;

**Totale massa passiva € 2.343.686,04.**

### **4. Situazione dei residui**

Dal piano di riequilibrio formulato nonché dalla documentazione messa a disposizione dell'ente si riscontra un elevato valore per i residui pre2017, non si rileva invece la motivazione per la quale

questi risultano ancora contabilizzati. A tal fine si suggerisce, previa relazione ed attestazione dei responsabili di settore, di inserire nel piano le motivazioni che hanno indotto l'ente a confermare detti valori.

#### 5. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

Il ricorso al piano di riequilibrio finanziario è determinato dall'ente per ripianare i debiti fuori bilancio ammontanti ad € 2.010.264,68 e sotto meglio specificati.

| n. | Creditore                                | Capitale     | Spese e Interessi 20% | Eventuali residui a copertura parziale | Totale         |
|----|------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1  | 1 Patrocini Legali Avv. XXXXX            | € 150.000,00 | € 30.000,00           |                                        | € 180.000,00   |
| 2  | SIGE Depurazione                         | € 39.600,00  |                       |                                        | € 39.600,00    |
| 3  | IBI DONDI Depurazione                    | € 92.358,86  | € 121.509,44          |                                        | € 213.868,30   |
| 4  | Scutieri Costruzioni Sentenza            | € 29.652,47  | € 15.000,00           |                                        | € 44.652,47    |
| 5  | Sentenza somme Officine Gest. Legali ATO | € 32.540,91  |                       |                                        | € 32.540,91    |
| 6  | Emmedue srl ATO                          | € 26.814,33  |                       |                                        | € 26.814,33    |
| 7  | Mediazione Danno XXXXX Zona PIP          | € 35.000,00  |                       |                                        | € 35.000,00    |
| 8  | Varano Gildo                             | € 27.000,00  |                       |                                        | € 27.000,00    |
| 9  | Banca Sistema                            | € 67.883,00  | € 13.576,60           |                                        | € 81.459,60    |
| 10 | Calabria-Swim-Race (Piscina)             | € 26.818,00  | € 5.363,60            |                                        | € 32.181,60    |
| 11 | Cacia (Risarcimento danno Incidente)     | € 25.800,00  | € 5.160,00            |                                        | € 30.960,00    |
| 12 | ENEL                                     | € 356.072,92 |                       | € 39.497,69                            | € 316.575,23   |
| 13 | Poste Italiane                           | € 14.181,61  |                       |                                        | € 14.181,61    |
| 14 | Banca Farmafactoring                     | € 564.834,00 |                       | € 22.178,50                            | € 542.655,50   |
| 15 | Regione Acqua e altre cartelle (TRSU)    | € 444.199,14 |                       | € 106.307,80                           | € 337.891,34   |
| 16 | ENERGIA +                                | € 127.052,64 |                       | € 72.168,85                            | € 54.883,79    |
|    |                                          |              |                       |                                        |                |
|    |                                          |              |                       |                                        | € 2.010.264,68 |

La massa passiva da ripianare è pari ad € 2.010.264,68, gli impegni al Titolo I della spesa dell'ultimo rendiconto approvato (ossia, quello relativo all'esercizio 2022) è invece pari a € 1.533.064,33 che corrisponde a circa il 131%, ossia superiore al 100%, che permetterebbe all'ente di adottare la durata di venti anni.

Si segnala tuttavia che detto dato, nella delibera di adesione al piano di riequilibrio finanziario, risulta essere invece pari a € 2.343.686,04.

Le misure previste nel piano riguardano:

➤ *Aumento aliquote tributi*

In merito si rileva che l'Ente ha già deliberato al livello massimo le aliquote come riscontrabile dalle varie delibere susseguitesesi nel tempo.

➤ *Aumento tariffe servizi a domanda individuale*

In merito si rileva che l'Ente ha già deliberato al livello massimo le tariffe come riscontrabile dalle varie delibere susseguitesi nel tempo.

➤ *Recupero evasione tributaria e avvio recupero riscossione coattiva*

Il piano sotto posto al parere dello scrivente revisore nulla dice in merito.

➤ *Riduzione spesa (personale, prestazione di servizi...)*

Per quanto concerne la spesa del personale, l'ente si pone come obiettivo un risparmio di circa € 30.000 a decorrere dal 2026 tale risparmio deriva dalla messa in quiescenza di tre unità lavorative che saranno sostituite con due unità. Tuttavia nel piano non è specificato l'inquadramento delle predette unità e quindi i loro reali costi,

➤ *Blocco dell'indebitamento*

Relativamente alla riduzione dell'indebitamento il piano di riequilibrio si limita ad identificare le macrovoci su cui l'ente cercherà di operare senza tuttavia quantificare la diminuzione o identificare le modalità per l'attuazione delle stesse.

➤ *Ricorso ad accordi transattivi con creditori che hanno già manifestato il lor assenso*

Il piano sotto posto al parere dello scrivente revisore nulla dice in merito.

Tra le misure previste dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale vi è anche il ricorso al Fondo di rotazione nella misura massima di 300 euro per abitante somma che l'ente prevede di restituire in 10 anni, a decorrere dal 2024 chiedendo tuttavia una anticipazione del 50% nel 2023.

Dalla lettura del piano non si riscontra invece l'utilizzo di anticipazioni di liquidità

L'organo di revisione rileva che il piano **tiene solo in minima parte** conto delle valutazioni specifiche nella sezione seconda delle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato con la Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Risulta **non congruo** anche l'accantonamento del FCDE.

Fra le altre misure richieste si ricorda che l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2: a questo proposito l'ente sembrerebbe **non assicurare** nel bilancio di previsione la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale in misura superiore al 36 per cento.

## **6.Attendibilità delle previsioni di entrata**

Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano **non attendibili**, sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici.



Il Revisore Unico invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero e ciò anche al fine di riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate.

#### 8. Attestazione in materia di indebitamento

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente sembrerebbe aver **rispettato** nel ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000.

**Non sono** previsti nuovi mutui e, infine, l'ente rispetta i vincoli previsti dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione.

#### Elementi di criticità potenziale

Dalla lettura della deliberazione del Consiglio comunale di adesione al piano di riequilibrio finanziario e degli atti ad esso collegati emergono diverse discrasie nei dati contabili, dati di notevole importanza in quanto è su essi che si basa tutto il piano.

A puro titolo esemplificativo si segnala l'ammontare del totale della massa passiva che in delibera risulta essere pari a € 2.343.686,04 mentre lo stesso dato nella relazione al piano risulta essere pari a € 2.010.264,68; stessa cosa dicasi per il valore delle alienazioni dei beni immobili che risultano diversi tra quanto riportato nella relazione al piano e quanto invece indicato nella delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025.

La completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata a verificarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano una attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi.

In proposito si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti da:

- dismissione del patrimonio immobiliare;
- all'effettiva riscossione di maggiori importi di tributi locali avendo l'ente già applicato le aliquote massime previste per legge
- previsioni di incremento delle entrate tributarie in relazione a tributi già esistenti per i quali l'ente ha previsto l'esternalizzazione della riscossione a terzi senza tuttavia quantificare chiaramente quelli che sono i relativi costi.

Tutto ciò osservato

#### ESPRIME IL SEGUENTE

Il revisore unico, atteso quanto finora analizzato, esprime **parere contrario** sul contenuto della delibera di consiglio n. 2 del 05.04.2023 e relativi allegati ed esprime quindi parere **contrario** sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto le misure individuate non risultano idonee all'effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.

L'Organo di revisione invita l'ente a trasmettere il piano di riequilibrio finanziario entro i successivi 10 giorni dalla deliberazione consiliare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Lamezia Terme 30.06.2023

L'ORGANO DI REVISIONE  
(REVISORE UNICO)



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

### AREA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visti gli atti d'ufficio e la documentazione relativa alla proposta di deliberazione del consiglio avente ad oggetto l'adozione del piano di riequilibrio finanziario;

Visto il Parere espresso dall'Organo di Revisione con verbale n.11 del 30.6.2023;

Esprime le seguenti controdeduzioni al parere dell'Organo di Revisione sul piano di riequilibrio pluriennale del 30.6.2023.

Tralasciando volutamente la parte delle premesse ed inquadramento normativo, che pur carenti del novellato relativo a recenti pronunce della Corte dei Conti, indirizzano sommariamente alla norma di riferimento e alle sue espressioni asettiche, occorre evidenziare come i liberi enunciati contenuti nel parere dell'Organo di Revisione, tralasciano le *"Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (ART. 243-QUATER, TUEL)"*,<sup>1</sup> per inerpinarsi, con affermazioni non fondate su atti né fatti, sulle vette d'ipotesi non contestualizzate né contestualizzabili nella situazione di fatto, ancor di meno che nelle predette linee guida, pur fornite preventivamente dallo scrivente all'Organo di Revisione.

Si rappresentano di seguito, seguendo l'ordine puntuale adottato dal Revisore, le controdeduzioni alle affermazioni contenute nel parere.

#### 4. Situazione dei residui

*Dal piano di riequilibrio formulato nonché dalla documentazione messa a disposizione dell'ente si riscontra un elevato valore per i residui pre 2017, non si rileva invece la motivazione per la quale questi risultano ancora contabilizzati. A tal fine si suggerisce, previa relazione ed attestazione dei responsabili di settore, di inserire nel piano le motivazioni che hanno indotto l'ente a confermare detti valori.*

<sup>1</sup> Sezione delle autonomie N. 5/SEZAUT/2018/INPR adottate nell'Adunanza del 10 aprile 2018 Presieduta dal Presidente della Corte dei conti Angelo BUSCEMA

Dalla interpretazione letterale e pratica del paragrafo 4. sembrerebbe che l'Organo di Revisione sia appena venuto a conoscenza dell'esistenza dei residui attivi e passivi del Bilancio, pur avendo lo stesso rilasciato parere favorevole alla deliberazione della Giunta n. 45 del 4.8.2022 per come risulta dal verbale n.3 del 3.8.2022 allegato alla stessa e nell'anno successivo, parere favorevole all'adozione della deliberazione Giunta n.23 del 13.4.2023 reso con allegato verbale n. 4 in data 07/04/2023. Appare quanto meno bizzarro che lo stesso Organo di Revisione suggerisca, oggi, d'inserire nel piano le motivazioni che hanno indotto alla conferma dei residui, atteso che le due delibere di riaccertamento predette, allegate al PDRF, hanno assolto proprio la funzione di effettuare una ricognizione e verifica per il mantenimento dei debiti/crediti nel bilancio, che qui l'organo di revisione chiede insensatamente di ripetere (Previa relazione..), e l'inserimento nel piano delle "motivazioni", come se le motivazioni inserite nelle Delibere predette fossero insufficienti, e le stesse delibere a produrre effetti giuridici. Per quanto fin qui esposto in merito al punto 4, si chiede al Consiglio di non accogliere il suggerimento dell'Organo di Revisione in quanto inutile e già ampiamente assorbito dai contenuti delle delibere citate.

#### 5. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

*...la massa passiva da ripianare è pari ad € 2.010.264,68, gli impegni al Titolo I della spesa dell'ultimo rendiconto approvato (ossia, quello relativo all'esercizio 2022) è invece pari a € 1.533.064,33 che corrisponde a circa il 131%, ossia superiore al 100%, che permetterebbe all'ente di adottare la durata di venti anni. Si segnala tuttavia che detto dato, nella delibera di adesione al piano di riequilibrio finanziario, risulta essere invece pari a € 2.343.686,04.*

Nella Relazione finanziaria al Conto Consuntivo 2022, approvato con parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, si attesta quanto di seguito riportato testualmente sotto la tabella di analisi delle entrate: *LA DURATA Nel tempo, sono intervenute diverse modifiche all'art. 243-bis del TUEL che hanno inciso direttamente sulla sua struttura, introducendo in via permanente la possibilità di riformulazione del piano al verificarsi di particolari presupposti di legge e ridefinito i parametri per la durata minima e massima dello stesso. Un primo intervento a carattere strutturale è stato operato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che, novellando l'art. 243-bis, comma 5, del TUEL, ha aggiunto una disposizione che consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma 3. Quindi il nostro operato, lascia comunque libera la successiva amministrazione, ove il ripiano dovesse esondare dall'argine temporale della consiliatura attuale. Fra le modifiche normative, rileva qui quella introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha introdotto un criterio oggettivo per determinare la durata massima del piano di riequilibrio, stabilendo che la vigenza*

*dello stesso sia compresa tra i 4 e i 20 anni in ragione del parametro oggettivo di cui al comma 5-bis, art. 243-bis del TUEL. Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I Durata massima del piano Fino al 20 per cento 4 anni Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti 20 anni.*

Nella relazione approvata si evince icasticamente la motivazione della scelta operata dall'Amministrazione, che dovrebbe essere premiata anche dal Revisore, in quanto finalizzata a ridurre al minimo indispensabile il tempo del riequilibrio, quindi raggiungere prima il risultato della "normalità". Ma vi è di più e di ben più pratico, cui l'Organo di Revisione avrebbe dovuto prestare attenzione senza incucularsi in affermazioni scevre di agganci alla situazione pratica e normativa. Infatti nella stessa delibera si espone la motivazione dell'adozione del PDRF, che si badi bene è adottato dall'attuale Amministrazione per ripianare debiti pregressi con vero senso di responsabilità istituzionale, il cui piglio non è votato a diluire nel tempo situazioni debitorie, ma a risolvere nel più breve tempo possibile una situazione che potrebbe degenerare. Salvare un'azienda è molto più difficile che dichiararla fallita. Certo sarebbe più semplice e meno impegnativo, meno pregno di responsabilità, adottare una dichiarazione di dissesto e vivere tranquilli il presente, ma questa Amministrazione ha sentito il dovere istituzionale di prendere di petto la situazione e risolverla. Così come farà. Appare opportuno richiamare l'attenzione, non prestata dall'Organo di Revisione, su una delle motivazioni dell'adozione del PDRF, che di fatto ha bloccato qualsiasi azione esecutiva per i debiti in elenco, mettendo l'Amministrazione al riparo nella gestione corrente, e dando allo stesso tempo la possibilità di programmare la vendita dei beni per recuperare la liquidità necessaria al pagamento delle passività. Tale azione è quella più importante e si fa rilevare che lo squilibrio non è dovuto a una cattiva gestione delle entrate e delle spese correnti o da anomalie di gestione, ma da una massa passiva ereditata a cui l'amministrazione comunque ha dato la massima attenzione. La principale prova della mancata conoscenza dell'Organo di Revisione della documentazione in atti, emerge dalle affermazioni di cui sopra, dalle quali promana una assoluta ignoranza in merito ai debiti fuori bilancio. E' infatti nel genus del termine "fuori bilancio" la soluzione dell'enorme enigma svelato dall'Organo di Revisione, il quale ha scoperto che i debiti sono superiori agli stanziamenti (impegni), come se nel prospetto non fossero elencati uno per uno quei debiti per i quali non vi è posto in bilancio (Debiti Fuori Bilancio = senza impegno = maggiori degli impegni). Quindi, riassumendo, se il debito è previsto ed impegnato è un residuo passivo, se non c'è affatto lo stanziamento e il relativo impegno è un debito fuori bilancio fuori bilancio, se invece lo stanziamento è insufficiente ma la spesa è stata regolarmente predisposta è una "maggiore passività pregressa". In merito invece alla differenza fra la cifra esposta in relazione e quella



approvata dalla Giunta, si invita il revisore a guardare le date dei due documenti.

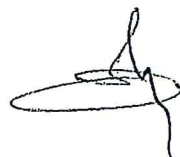
#### **6. Attendibilità delle previsioni di entrata**

*"Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano non attendibili, sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici. Il Revisore Unico invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero e ciò anche al fine di riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate."*

Nel merito, l'Organo di Revisione asserisce, a dir poco improvvidamente, che "sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici", senza però citare l'autorevole fonte di tali dati, né "i possessori" di tali verità, capaci di confutare quanto evidenziato nella Relazione finanziaria al Conto Consuntivo 2022, approvato con parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, dove si attesta quanto di seguito riportato testualmente sotto la tabella di analisi delle entrate : *"Come si può constatare dalla tabella che precede, dell'importo previsto in entrata per pagare le spese relative alla gestione del servizio rifiuti, manca mediamente il 37% ogni anno. Ciò in una situazione da considerarsi abbastanza positiva stante la media di riscossione 63%, superiore alla media nazionale<sup>2</sup> che si attesta al 60%. Questo scostamento che può dirsi endemico e allo stesso tempo "fisiologico", e che in alcuni anni è stato abbassato fino al 20%, quindi comunque con eccellenti risultati sotto l'aspetto della riscossione, evidenzia un elemento importante, che deve necessariamente essere considerato nel piano di riequilibrio al fine di non doversi ritrovare con le stesse criticità negli anni successivi alla situazione stabilmente riequilibrata. Nel merito si evidenzia che la gestione della riscossione è delegata all'Unione dei Comuni del Versante Ionico con convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs n.267/2000. Essendo già stata rilevata la criticità afferente la velocità con cui si incide nella riscossione, con Delibera della Giunta dell'Unione n.1/2023 si è proceduto ad una generale riorganizzazione del servizio tributi, che già pone in essere la prima misura che sottende ad uno dei procedimenti ritenuti necessari per il riequilibrio. A questo punto l'elemento più importante diventa la velocità con cui queste risorse saranno acquisite dal Comune. Per tale motivo, viene qui esposta una prima ipotesi di cronoprogramma che appare indispensabile per garantire una completa veridicità del piano e soprattutto per comprendere quali risorse saranno disponibili da*

---

<sup>2</sup> **FONTE** Pag. 29 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E TAX GAP - Ministero dell'interno - Osservatorio sulla Finanza e la Cont. degli enti locali ..L'analisi della tassa nel quinquennio vede, a fronte di un gettito accertato pari a 9,78 miliardi di euro nel 2016, la riscossione in conto competenza attestarsi a 5,86 miliardi di euro, pari al 60% circa dell'accertato, (con un differenziale pari a 3,92 miliardi di euro) (Graf. 1.2.1.). Tale fenomeno va, tuttavia, depurato dell'effetto derivante dalle modalità di pagamento consentiti dai regolamenti comunali il cui effettivo introito ha luogo nell'esercizio successivo e sconta, comunque, i diffusi ritardi nell'emissione dei ruoli da parte di numerosi comuni, effetto non riscontrabile analiticamente.



*questo cespite e poter individuare le modalità di ripiano della rimanenza, che ovviamente andrà ad incidere sulla tempistica complessiva del riequilibrio.*

#### **8. Attestazione in materia di indebitamento**

*l'Organo di Revisione attesta che l'Ente sembrerebbe aver rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D. lgs. n. 267/2000.*

*Non sono previsti nuovi mutui e, infine, l'ente rispetta i vincoli previsti dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione.*

Questa affermazione dovrebbe essere espunta dal parere e si invita il Consiglio a non considerarla affatto, in quanto il rispetto dei limiti della capacità d'indebitamento non è soggetto a dubbi interpretativi, la norma è chiara e l'Ente **ha rispettato nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D. lgs. n. 267/2000**, e non, **sembrerebbe aver rispettato** per come affermato dall'Organo di Revisione. Atteso che questo arcano si svela verificando se la somma degli interessi pagati annualmente per mutui supera il 10% della somma degli accertamenti dei tre titoli delle entrate correnti, affermare se l'Ente abbia rispettato o meno i limiti dell'indebitamento, risulta dal semplice calcolo esposto ogni anno fra gli allegati obbligatori al bilancio, ma che l'Organo di revisione ritiene di dichiarare incerti con la locuzione "**sembrerebbe aver rispettato**". A questo punto il Consiglio dovrebbe porsi le seguenti domande:

1. "Se un dato così facile da interpretare al fine di dare una risposta certa fra: rispetta i limiti o non rispetta i limiti, suscita nell'Organo di Revisione tanta incertezza da utilizzare il termine "Sembrerebbe", come deve essere considerata la valutazione dell'Organo di Revisione quando si spinge a valutare elementi la cui realizzazione è inevitabilmente e intrinsecamente futura, e pertanto inevitabilmente sottoposta a sillogismi, quale è la previsione dei fatti finanziari evidenziati nel PDRF?
2. Il lavoro dell'Organo di Revisione trasudato in un tale parere, assolve al compito di dare la giusta chiarezza ai Consiglieri nell'esprimere il loro voto su una materia specialistica di natura tecnico contabile?
3. Quale significato assume l'enunciato "sembrerebbe", in relazione alla lettura di un risultato numerico desumibile da un semplice ed obbligato calcolo, quale è il limite della capacità d'indebitamento, dove occorre fare semplici operazioni di addizione sottrazione e divisione, in relazione a valutazioni un poco più complesse e pregne di una varietà di elementi?

#### **Sempre punto 8. Elementi di criticità potenziale**

*Dalla lettura della deliberazione del Consiglio comunale di adesione al piano di riequilibrio finanziario e degli atti ad esso collegati emergono diverse discrasie nei dati contabili, dati di*



*notevole importanza in quanto è su essi che si basa tutto il piano.*

*A puro titolo esemplificativo si segnala l'ammontare del totale della massa passiva che in delibera risulta essere pari a € 2.343.686,04 mentre lo stesso dato nella relazione al piano risulta essere pari a € 2.010.264,68; stessa cosa dicasi per il valore delle alienazioni dei beni immobili che risultano diversi tra quanto riportato nella relazione al piano e quanto invece indicato nella delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025.*

L'Organo di revisione dice che emergono diverse discrasie, salvo poi citarne una sola, ma nel PDRF non ci sono affatto discrasie, né incongruenze, solo dati che vanno compresi e se L'Organo di revisione avesse colto l'invito dello scrivente di un confronto sereno sulla documentazione sottoposta a parere, certamente avrebbe avuto meno dubbi e incertezze. A nulla sono valsi nemmeno i vari chiarimenti avuti dalla Segretaria e da altro personale di ragioneria. Evidentemente non si è voluto approfondire alcun elemento.

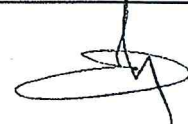
*Ancora l'Organo di Revisione punto 8. ...la completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata al verificarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano una attività sistematica di implementazione e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi.*

*In proposito si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti da:*

- *dismissione del patrimonio immobiliare;*
- *all'effettiva riscossione di maggiori importi di tributi locali avendo l'ente già applicato le aliquote massime previste per legge*
- *previsioni di incremento delle entrate tributarie in relazione a tributi già esistenti per i quali l'ente ha previsto l'esternalizzazione della riscossione a terzi senza tuttavia quantificare chiaramente quelli che sono i relativi costi.*

Con riferimento alla dismissione del patrimonio immobiliare, e ai punti su esposti evidenziati dall'Organo di Revisione, si deve evidenziare che la dismissione non riguarda beni datati e in disuso, ma per la quasi totalità di:

1. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree in Zona Insediamenti produttivi, che sono già occupate da aziende che hanno manifestato in forma scritta la volontà di acquistare l'area su cui già sorge la loro azienda. Quindi un interesse reale ed immediato che rende la previsione di incasso altrettanto realistica;
2. Messa in vendita di appartamenti residenziali di nuovissima costruzione (completati nell'anno 2022) per i quali la cessione, proprio al fine di velocizzare al massimo il procedimento di cessione, è prevista in due fasi: una con prezzo fisso e criteri di selezione in base alle caratteristiche degli acquirenti per contrastare la decrescita demografica e lo spopolamento; l'altra, con prezzo a base d'asta a libero incanto. Si precisa che la valutazione del patrimonio è stata effettuata da professionisti incaricati proprio al fine di dare ai beni una esatta ed oggettivamente riscontrabile valutazione di mercato.



## **Conclusioni**

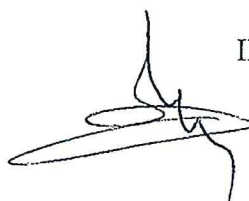
*Il revisore unico, atteso quanto finora analizzato, esprime parere contrario sul contenuto della delibera di consiglio n. 2 del 05.04.2023 e relativi allegati ed esprime quindi parere contrario sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto le misure individuate non risultano idonee all'effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.*

*L'Organo di revisione invita l'ente a trasmettere il piano di riequilibrio finanziario entro i successivi 10 giorni dalla deliberazione consiliare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.*

Soffermandosi sulle conclusioni, ove l'Organo di Revisione afferma che "*le misure individuate non risultano idonee all'effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.*" si desume che l'elemento fondante il parere contrario è la mancanza di idoneità delle misure adottate a raggiungere l'equilibrio. Nel merito occorre dire che sono state adottate tutte le misure previste dalla normativa, e qui occorre rendere merito allo Studio Cuzzola che ha supportato l'Ente nel procedimento, dimostrando, anche in questo procedimento, tutta la professionalità riconosciuta a livello nazionale. Si espone tale particolare, al fine di assicurare il Consiglio, che durante tutta l'elaborazione del procedimento di costruzione del PDRF, il servizio finanziario e tutti gli uffici comunali interessati ai procedimenti, si sono relazionati con una entità esterna di altissima specializzazione, proprio al fine di astrarsi da eventuali adagiamenti su conoscenze e fatti che alcune volte potrebbero sfuggire dalla prospettiva "interna" del procedimento. Ma oltre al rispetto delle misure previste dalla legge, ed a quanto qui appena affermato in merito alla qualità del procedimento, deve evidenziare che l'Ente ha assunto agli atti le dichiarazioni di disponibilità ad acquistare il diritto di proprietà da parte di molte aziende presenti nella zona PIP, così come ha già ricevuto richieste di acquisto per gli appartamenti residenziali appena completati. L'idoneità delle misure a raggiungere il riequilibrio quindi ha una doppia forza, quella formale di inquadramento nella normativa e quella sostanziale della disponibilità all'acquisto. Si rappresenta inoltre che anche i creditori sono stati contattati per le transazioni, e alcuni hanno già formulato riduzioni della pretesa iniziale. Non si comprende poi come mai l'Organo di Revisione inviti l'Ente a inviare il PDRF alla Corte dei Conti entro 10 giorni dall'adozione, se lo stesso non è conforme alle disposizioni normative e nemmeno valido a raggiungere i risultati attesi.

In quanto sopra esposto risiede la richiesta dello scrivente di voto favorevole ai Consiglieri.

Isca sullo Ionio li 30.6.2023



IL RESPONSABILE  
Vincenzo Larocca

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Giuseppe Cristiano CAMPANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Samuela EGIZIANO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

**CERTIFICA**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Isca sullo Ionio, 04.07.2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to Santa Carmela PROCOPIO

---

**ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Diventa esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca sullo Ionio, 03.07.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Samuela EGIZIANO

---

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 445

**SI CERTIFICA**

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca sullo Ionio, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Samuela EGIZIANO

